

# Messaggio aggiuntivo

numero

**6734 A**

data

4 novembre 2015

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Revisione totale della Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

il 16 gennaio 2013 è stato licenziato il messaggio n. 6734 concernente la revisione totale della Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 (LProst), al quale si rinvia per le motivazioni a sostegno delle proposte di modifica che non sono esplicitamente trattate nel presente messaggio aggiuntivo.

### **I. PREMESSA**

Nel corso dell'esame del suddetto messaggio, la Commissione della legislazione ha deciso di costituire un'apposita "Sottocommissione Prostituzione". La stessa, nel dicembre 2013, ha allestito un documento, trasmesso al Dipartimento delle istituzioni, nel quale sono state evidenziate alcune perplessità in merito al progetto di legge, i cui contenuti sono stati parimenti condivisi dalla Commissione della legislazione.

A tale proposito, quest'ultima ha pertanto ritenuto necessario convocare in audizione il Consigliere di Stato Norman Gobbi, accompagnato dall'allora sua collaboratrice personale Dunja Valsesia, dal Segretario generale del Dipartimento delle istituzioni Guido Santini e dall'Ufficiale di Polizia Giudiziaria ten Marco Zambetti. Durante l'audizione, avvenuta in data 12 febbraio 2014, sono stati discussi e approfonditi in maniera propositiva e costruttiva i quesiti sollevati dalla Sottocommissione; segnatamente: gli articoli riguardanti l'ambito dei controlli sanitari, la problematica ancora irrisolta legata alla cosiddetta "prostituzione d'appartamento", nonché il tema concernente l'aspetto del miglioramento dei presupposti per addivenire ad una concreta imponibilità delle persone dedite al meretricio. A conclusione della riunione, il Consigliere di Stato Norman Gobbi, condivideva l'opinione per cui, per concretizzare una proposta di legge che risolvesse alcuni dei più importanti aspetti dell'attività della prostituzione, fosse necessario provvedere ad un messaggio aggiuntivo al messaggio n. 6734.

Con lettera del 2 aprile 2014, lo scrivente Consiglio veniva informato della decisione presa (a maggioranza) dalla Commissione della legislazione di comunque volere proseguire nell'esame del messaggio governativo n. 6734, allo scopo di giungere alla presentazione di un rapporto commissionale sui contenuti del disegno di nuova LProst. La stessa Commissione della legislazione dichiarava di rimanere in attesa del messaggio aggiuntivo concernente le modifiche discusse, così come concordato nel corso dell'audizione.

Alla luce delle critiche alla proposta governativa, emerse solo in seguito all'incontro del 2 aprile 2014 – critiche nelle quali si profilavano divergenze di principio in relazione alla connotazione giuridica da riservare alle attività esercitate nel settore erotico – questo Consiglio di Stato riteneva indispensabile interpellare il Consiglio federale circa le proprie intenzioni nel breve e medio termine in relazione all'ambito dell'esercizio della prostituzione, al fine di comprendere al meglio le modalità e gli strumenti giuridici con i quali affrontare la stesura del messaggio aggiuntivo. Obiettivo di questo Consiglio di Stato, era infatti quello di tenere in considerazione, per quanto possibile nel contemperamento degli interessi, le varie sensibilità sulla scorta dell'evoluzione del diritto superiore.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, in risposta alla sollecitazione di questo Consiglio di Stato, contrariamente alle attese, ha unicamente indicato essere in procedura di allestimento un rapporto del Consiglio federale - in adempimento ai postulati 12.4162<sup>1</sup>, 13.3332<sup>2</sup>, 13.4033<sup>3</sup> e 13.4045<sup>4</sup> - concernente diversi aspetti della prostituzione in Svizzera e dovrebbe prevedibilmente essere presentato al Parlamento nel corso della primavera-estate 2015, senza tuttavia anticipare alcuna indicazione riguardo a possibili nuovi indirizzi normativi di interesse nell'ambito delle competenze regolamentative cantonali in questo delicato contesto.

Siccome il rapporto del Consiglio federale al Parlamento dovrebbe permettere a quest'ultimo di discutere se demandare all'Esecutivo federale il compito di allestire una legge federale in questo specifico contesto - ciò che richiederà, se del caso, numerosi anni tenuto conto anche del coinvolgimento dei Cantoni e delle cerchie interessate - per i motivi di cui alle considerazioni che seguono, riteniamo che l'adozione della nuova LProst di cui al messaggio governativo n. 6734 e del presente messaggio aggiuntivo, si imponga.

Infatti, la situazione in Ticino attorno al mondo a luci rosse continua a manifestare delle importanti criticità: a partire dalla problematica degli appartamenti, proseguendo con le difficoltà delle persone attive nel settore a trovare un quadro normativo che consenta loro l'esercizio legale della prostituzione senza trascurare il generale sentimento di insicurezza ed incertezza lamentato, sia dalle autorità, sia da chi si prostituisce, nonché dai gestori di locali erotici, come pure dai cittadini in senso lato in ragione della lunga procedura di adozione di una normativa aggiornata e maggiormente efficace. Se da un lato, per quanto attiene in particolare agli aspetti di carattere pianificatorio, gli strumenti a disposizione dei Comuni riescono in parte ad arginare alcune conseguenze moleste del fenomeno (al riguardo rimandiamo alle pag. 7 e 8 nonché al commento di cui all'art. 4 nLProst del messaggio n. 6734), è infatti pur sempre vero che l'attuale quadro giuridico non permette all'autorità di dare delle risposte concrete alle più ampie esigenze di un ambito tanto intricato come quello del meretricio. Per questo motivo, ritenuto come nel prossimo futuro non si intravedano mutamenti d'impostazione a livello federale rispetto alla liceità della pratica della prostituzione, che continuerà pertanto ad essere tutelata dalla garanzia federale della libertà economica di cui all'art. 27 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), questo Consiglio di Stato si riconferma nel proprio convincimento per cui il progetto di legge presentato con il messaggio n. 6734 concernente la revisione totale della LProst – completato dalle modifiche introdotte tramite il presente testo aggiuntivo – rappresenti un chiaro miglioramento del quadro normativo, a tutela della popolazione, delle persone che praticano il meretricio, dei frequentatori di locali erotici, delle autorità comunali e delle forze dell'ordine nell'applicazione delle disposizioni. A tal proposito si evidenzia come le normative concernenti la regolamentazione dei locali erotici proposte nel disegno di legge

---

<sup>1</sup> Postulato 12.4162 "Fermare la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale" depositato il 13.12.2012 da Streiff-Feller Marianne.

<sup>2</sup> Postulato 13.3332 "Rafforzare lo statuto giuridico degli operatori del sesso" depositato il 17.04.2013 da Caroni Andrea.

<sup>3</sup> Postulato 13.4033 "Rapporto sulla situazione delle persone dedite alla prostituzione in Svizzera" depositato il 28.11.2013 da Feri Yvonne.

<sup>4</sup> Postulato 13.4045 "Studio comparato sulla prostituzione e l'industria del sesso" depositato il 03.12.2013 da Fehr Jacqueline.

erano già contenute nella versione posta a suo tempo in consultazione. In quell'ambito le stesse erano state condivise anche dai quattro partiti che si erano pronunciati al riguardo, PLR, PPD, PS e Verdi del Ticino.

Con il presente messaggio ci preghiamo pertanto di sottoporvi alcune modifiche al disegno di legge del già citato messaggio n. 6734, recependo non solo alcuni suggerimenti evidenziati dalla Commissione della legislazione, segnatamente dalla Sottocommissione Prostituzione, ma anche rispondendo ad alcune affermazioni o critiche manifestate attraverso gli organi di stampa da parte di singoli deputati particolarmente sensibili al tema. Il presente messaggio presenterà altresì le considerazioni in merito all'iniziativa parlamentare presentata il 24 novembre 2014 nella forma elaborata dal deputato Giorgio Galusero, a nome del Gruppo PLR, per l'introduzione di un nuovo art. 8a nella Legge cantonale sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 (*Divieto di pubblicità a favore della prostituzione*).

La necessità di por mano alla modifica di alcuni articoli del disegno di legge, conformemente a quanto richiesto dalla Commissione più sopra menzionata, ci ha dato l'opportunità di riesaminare la formulazione anche di articoli che non ci sono stati indicati e di proporre, pertanto, una nuova enunciazione, tendenzialmente più semplice. Ciò comporterà necessariamente anche una diversa numerazione degli articoli che sarà puntualmente evidenziata. Ci preme comunque ribadire, a scampo di equivoci, che indipendentemente da questo approccio, l'impostazione generale del testo di legge di cui al messaggio n. 6734, non viene in nessun caso modificato.

## **1. Recenti pubblicazioni**

A titolo introduttivo e di corollario a quanto seguirà nell'ambito del presente messaggio, cogliamo l'occasione per richiamare all'attenzione di questo Parlamento come gli ultimi mesi del 2014 e il primo semestre del 2015 siano stati forieri di pubblicazioni in merito alla situazione della prostituzione, come pure di attività legislativa (proposte di nuove normative o loro modifica).

### **1.1 A livello comunale**

Il Municipio della Città di Lugano, il 12 settembre 2014, ha adottato e pubblicato le direttive in materia edilizia per regolamentare la prostituzione e le attività analoghe in luoghi privati. La Città si è così dotata di uno strumento di lavoro che permette di gestire il tema della prostituzione negli appartamenti privati o simili in modo organico e coordinato. Pertanto, i disagi causati dal fenomeno in crescita nelle zone a vocazione residenziale e nelle zone sensibili, possono essere contenuti.

Evidenziamo pure come, il 2 dicembre 2014, anche il Municipio di Minusio si sia dotato dell'Ordinanza municipale sull'esercizio della prostituzione, tesa a regolamentare in maniera chiara e univoca i luoghi in cui non è ammessa tale attività e ciò sebbene, allo stato attuale, sulla giurisdizione dello stesso Comune non si siano manifestati particolari problemi nella gestione del fenomeno.

Si segnala inoltre che il Municipio di Cadenazzo con messaggio municipale n. 17/2015 dell'8 settembre 2015, nell'intento di arginare il fenomeno della prostituzione all'interno delle zone destinate all'abitazione e quindi anche negli appartamenti ha sottoposto al Consiglio Comunale alcune varianti al vigente Piano Regolatore definendo meglio il concetto di molestia.

## 1.2 A livello cantonale

Il Dipartimento delle istituzioni, in data 14 ottobre 2014 ha inviato una lettera-circolare a tutti i Municipi del Cantone, fornendo una serie di indicazioni utili per rendere esecutive le decisioni municipali concernenti la cessazione dell'attività del meretricio non autorizzata.

In data 21 ottobre 2014 questo Consiglio di Stato ha risposto all'interrogazione presentata il 24 giugno 2014 dal deputato Matteo Quadranti dal titolo *"Revisione totale della legge sull'esercizio della prostituzione: lettera tardiva a Berna? Quanto tempo perso e a quali costi?"*.

Il 24 novembre 2014 è stata presentata dal deputato Giorgio Galusero, a nome del gruppo PLR, un'iniziativa parlamentare nella forma elaborata orientata all'introduzione nella vigente Legge sull'esercizio della prostituzione un nuovo art. 8a finalizzato a *"vietare la pubblicità a favore della prostituzione"* (vedasi *infra* al capitolo III).

Inoltre, le leggi sull'esercizio della prostituzione dei Cantoni di Friburgo e Ginevra sono state oggetto di interessanti rapporti di valutazione. In data 2 ottobre 2014, è stato emanato il rapporto della *"Commission consultative dans le domaine de la prostitution"* concernente l'applicazione della legge friborghese, entrata in vigore il 1. gennaio 2011, relativamente al lasso temporale dal 1. luglio 2013 al 30 giugno 2014<sup>5</sup> (le cui conclusioni sono allegate al presente messaggio). In data 16 dicembre 2014, è stato invece allestito dalla *"Cour des comptes"* del Canton Ginevra il rapporto riguardante il periodo d'applicazione della relativa legge dalla sua entrata in vigore il 1. maggio 2010<sup>6</sup> (il cui riassunto è allegato al presente messaggio).

## 1.3 A livello federale

A livello federale giova menzionare le seguenti pubblicazioni, apparse in seguito alla presentazione del messaggio n. 6734:

- In data 22 ottobre 2014 è stato pubblicato nella raccolta "Giurisprudenza delle autorità amministrative della confederazione" (cfr. GAAC 2/2014, pag. 121-135) un parere giuridico ad opera dell'Ufficio federale di giustizia intitolato: *"Prostituzione. I limiti del diritto civile e del diritto penale. Esame dell'ammissibilità di un contratto di lavoro. Competenza della Confederazione di disciplinare le attività economiche private"* (il regesto è allegato al presente messaggio).
- Sempre in data 22 ottobre 2014 è stato pubblicato nella raccolta "Giurisprudenza delle autorità amministrative della confederazione" (cfr. GAAC 2/2014, pag. 136-142) un ulteriore parere giuridico sempre ad opera dell'Ufficio federale di giustizia intitolato *"Prostituzione. Diritto contrattuale. Limiti contrattuali. Questione della contrarietà al buon costume. Esame dell'ammissibilità del contratto di lavoro. Statuto di dipendente o indipendente. Competenza sul disciplinamento"* (il regesto è allegato al presente messaggio).
- Il 5 giugno 2015 il Consiglio federale ha pubblicato l'atteso rapporto denominato "Prostituzione e tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale", rapporto in adempimento dei postulati 12.4162 Streiff-Feller, 13.3332 Caroni, 13.4033 Feri e 13.4045 Fehr. Merita, indiscutibilmente, di essere riprodotto in questo messaggio il "Compendio":

*"In quattro postulati depositati tra il 2012 e il 2013, il Consiglio nazionale ha incaricato il Consiglio federale di analizzare nel dettaglio la tematica della lotta alla tratta di esseri umani"*

<sup>5</sup> [http://www.fr.ch/ww/fr/pub/functions/toutes\\_les\\_actualites.cfm?fuseaction\\_pre=Detail&NewsID=48418](http://www.fr.ch/ww/fr/pub/functions/toutes_les_actualites.cfm?fuseaction_pre=Detail&NewsID=48418).

<sup>6</sup> <http://www.cdc-ge.ch/fr/Publications/Rapports-d-audit/2014.html>.

*finalizzata allo sfruttamento sessuale e le possibilità per migliorare la protezione delle persone dedite alla prostituzione. Il DFGP è stato quindi incaricato di allestire un rapporto in merito.*

*In Svizzera la regolamentazione della prostituzione rientra primariamente nelle competenze dei Cantoni che possono, ad esempio, emanare prescrizioni volte a combattere la violenza o a migliorare le condizioni igieniche e la posizione giuridica delle persone che esercitano la prostituzione. I limiti della competenza normativa dei Cantoni sono fissati dal diritto federale. Ciò significa che le prescrizioni cantonali devono rispettare il principio di proporzionalità e allinearsi alla Costituzione e non possono quindi ostacolare la prostituzione in modo inappropriato o al di là del necessario. Attualmente il legislatore federale commina, in virtù della propria competenza, unicamente la multa quale sanzione a livello nazionale per la violazione delle prescrizioni cantonali o comunali in materia di esercizio della prostituzione.*

*La prostituzione è un fenomeno caratterizzato dall'eterogeneità di attori, luoghi e condizioni quadro. Si tratta inoltre di un mercato estremamente lucrativo, retto dal principio della domanda e dell'offerta. La presenza di molti profittatori fa aumentare il rischio di sfruttamento cui sono esposte le persone che lavorano in tale settore.*

*Da un confronto tra vari Paesi emerge che il divieto o la liberalizzazione della prostituzione, da soli, non permettono di gestire gli effetti collaterali per i diretti interessati e la società. Per ottenere risultati servono misure complementari. Gli esempi degli Stati Uniti e della Svezia confermano inoltre che nemmeno vietando (parzialmente) la prostituzione si può contrastare efficacemente la lotta alla tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale.*

*La ricerca di una soluzione è ostacolata da diverse difficoltà, in Svizzera come a livello internazionale. Nelle discussioni sulla prostituzione e la tratta di esseri umani, i vari gruppi d'interesse fanno valere argomenti e valutazioni morali diametralmente opposti. Spesso la questione morale sulla dignità della donna si mescola agli aspetti della lotta alla criminalità.*

*Del resto occorre tener presente che le conoscenze sulla prostituzione e sulla tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale si fondano in buona parte su stime. A livello internazionale si concorda nell'affermare che i dati documentati sono pochi e non vi sono cifre attendibili in merito. Pertanto è praticamente impossibile valutare con piena cognizione di causa l'evoluzione di questi fenomeni.*

*L'individuazione di casi di tratta di esseri umani richiede indagini di lungo periodo condotte da unità specializzate di polizia. Spesso, tuttavia, i corpi cantonali di polizia sono costretti a rinunciare per mancanza di risorse o perché tenuti a dare priorità ad altre problematiche. Attualmente i casi di tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale possono quindi essere scoperti solo se la vittima cerca aiuto spontaneamente.*

*Dalle informazioni raccolte nel presente rapporto si può concludere che lo Stato deve concentrarsi su un aspetto in particolare: proteggere le persone dedite alla prostituzione dalla violenza fisica e psicologica. Non esistono soluzioni semplici e non si possono trarre conclusioni vincolanti. Osservare la prassi adottata da altri Paesi può essere utile per ricavare eventuali spunti; per far fronte alla prostituzione e alle sue ripercussioni negative ogni Stato deve, tuttavia, adottare un proprio approccio che dipende dalla concezione dell'individuo e dall'ideale di società che promuove. Sulla base di questa considerazione, il Consiglio federale, alla fine del presente rapporto, presenta possibili obiettivi e misure in materia di prostituzione e tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale”.*

Il corposo e interessante documento, che consta di ben 141 pagine, può essere letto sull'apposito sito della Confederazione:

<http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2015/2015-06-05.html#>.

A livello normativo, invece, il susseguente 17 giugno, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha messo in consultazione presso i Governi cantonali rispettivamente gli enti e le associazioni interessate un progetto di "Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione". La nuova normativa dovrebbe permettere alla Confederazione, e più specificatamente all'Ufficio federale di polizia, di concedere aiuti finanziari destinati a prevenire la commissione di reati in relazione alla prostituzione. Tale sostegno è da intendersi come misura accompagnatoria all'abolizione dello statuto di artista di cabaret che entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.

## 1.4 A livello giurisprudenziale

Con decisione del 13 giugno 2014 (STF 1C\_250/2014) il Tribunale federale ha confermato la liceità di un ordine di sospensione immediata delle attività ingiunto da un Comune nel contesto dell'esercizio della prostituzione in luoghi senza la necessaria autorizzazione edilizia.

L'occasione è inoltre propizia per menzionare la decisione del Tribunale cantonale amministrativo risalente al 4 aprile 2014 (STA 52.2013.411) che in sostanza – poggiandosi tra l'altro su riferimenti giurisprudenziali già menzionati nel messaggio n. 6734 – ha nuovamente ricordato i concetti di "immissioni moleste", di "conformità alla zona" e "conformità alla destinazione d'uso" per rapporto alle attività inerenti l'industria del sesso.

Il 26 novembre 2014 il Tribunale federale ha altresì emanato un'importante sentenza concernente l'applicazione dell'art. 12 lett. c) della Legge sull'esercizio della prostituzione del Cantone di Ginevra in materia di salvaguardia dell'ordine pubblico e, più specificatamente, in materia di prestazioni sessuali non protette (STF n. 2C\_490/2014; particolarmente interessante il punto 2.3 che viene pertanto riprodotto e annesso al presente messaggio).

## 2. Alcune necessarie precisazioni

Prima di affrontare il tema delle proposte di emendamento al testo di legge di cui al messaggio n. 6734, questo Consiglio di Stato ritiene opportuno procedere ad alcune precisazioni.

È stato da più parti affermato come nel progetto di nuova Legge sulla prostituzione fosse venuto a cadere l'importante scopo attualmente previsto all'art. 1 cpv. 1 LProst per cui si *"intende arginare il fenomeno della prostituzione e prevenire lo sfruttamento e le conseguenze criminose"*. Ad ogni evidenza, la modifica legislativa presentata nel messaggio n. 6734 non era finalizzata ad ampliare il fenomeno della prostituzione, ma unicamente a meglio legiferare in questo ambito, perlomeno limitatamente all'ambito di competenza cantonale. Il principio della tutela dallo sfruttamento e dalle conseguenze criminose del fenomeno era, infatti, elemento centrale e portante della novella legislativa proposta, costituendo il nuovo art. 1 l'elemento cardine di tutto l'impianto normativo.

Uno degli argomenti principali di coloro i quali si sono pubblicamente, ma sommariamente, opposti al nuovo testo di legge è stato quello di evidenziare come la stessa avrebbe quale unico scopo quello di autorizzare un numero molto elevato di locali erotici, favorendo da una parte lauti guadagni a coloro che ne sono proprietari e dall'altra disattendendo un obiettivo politico che è quello di proteggere dallo sfruttamento e dalla violenza che esercita l'attività della prostituzione. Questa argomentazione è ritenuta da questo Consiglio di Stato come parziale. Di fatto, chi si è opposto pubblicamente alla novella legislativa, ha omesso di menzionare come l'autorizzazione per locali erotici, prevista nel progetto di nuova nLProst, sia **sussequente al rilascio della licenza edilizia da parte dei Municipi** (cfr. art. 9 cpv. 3 lett. a del messaggio n. 6734, rispettivamente art. 10 cpv. 2 lett. a del presente messaggio aggiuntivo), istituzione alla quale compete l'applicazione delle norme pianificatorie vigenti nel proprio Comune. Quindi, e lo si ribadisce per chiarezza, in assenza di una licenza edilizia emanata dall'autorità competente, non vi è alcuna possibilità di ottenere la sussequente autorizzazione all'esercizio di un "locale erotico" ai sensi della nLProst. È quindi da escludere la proliferazione di simili strutture sul territorio cantonale, come, d'altronde, la situazione vigente ampiamente dimostra, ritenuta la presenza di soli 5 locali erotici autorizzati sull'intero territorio cantonale. Gli Esecutivi comunali, infatti, in tale contesto, applicano in modo assai restrittivo le norme di

applicazione del Piano regolatore (NAPR). Naturalmente, in assenza di specifiche normative, lacuna della quale proprio si occupa il presente messaggio come già il messaggio n. 6734, la gestione dei locali erotici è attualmente lasciata al libero apprezzamento del proprietario o del conduttore/gestore. Questa rilevante lacuna sarà colmata qualora il Parlamento adottasse il proposto art. 15 (*Doveri del gerente*).

D'altro canto, proprio a salvaguardia dell'indipendenza di chi esercita la prostituzione, è stato sancito nel cpv. 1 dell'art. 15 il rispetto di una serie considerevole di condizioni a carico del gerente del locale erotico. Annotiamo inoltre che per la stesura dell'elenco ci si è largamente ispirati alle specifiche normative contenute nelle leggi dei Cantoni romandi. Tutte le condizioni elencate sono importanti e dovrebbero permettere di migliorare lo statuto di chi svolge questa particolare attività economica, garantendone l'indipendenza e contenendo il fenomeno della tratta degli esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione.

Ritenuto infine il fraintendimento per non aver ripreso nel nuovo testo dell'art. 1 della legge l'indicazione per cui "*la legge intende arginare il fenomeno della prostituzione*", questo Consiglio di Stato ha optato per un reinserimento dell'indicazione, con il giusto riferimento alla prostituzione non autorizzata quindi illecita.

## II. COMMENTO ALLE NUOVE PROPOSTE

### Articolo 1 - Scopo e campo d'applicazione

A mente della Sottocommissione Prostituzione, l'ordine degli obiettivi della legge all'art. 1 dovrebbe essere rivisto. Stante quanto detto al punto che precede, questa richiesta può certamente essere accolta, proponendo la seguente modifica che ha il pregio di riprendere tutti i concetti già proposti, chiarificandoli:

#### Art. 1

##### Scopo e campo d'applicazione

La legge ha lo scopo di:

- a) arginare il fenomeno della prostituzione illecita;
- b) proteggere dallo sfruttamento e dalla violenza le persone che esercitano la prostituzione, tutelandone la libertà di azione e di decisione;
- c) disciplinare l'esercizio della prostituzione attraverso l'istituzione di un regime di autorizzazione, in modo da salvaguardare la popolazione dalle ripercussioni negative che ne derivano;
- d) favorire l'adozione di misure di prevenzione, sociali e sanitarie, nonché di informazione del pubblico e di chi esercita la prostituzione.

### Articolo 2 - Definizioni

È stata rielaborata la definizione di "prostituzione" di cui al cpv. 1 dell'art. 2 tenendo conto dell'esigenza di includere nella stessa anche le attività dei saloni per massaggi erotici rispettivamente stabilire esplicitamente che già l'acquisizione dei clienti è considerata esercizio della prostituzione.

Pertanto, in relazione ai saloni per massaggi erotici, la definizione considera esercizio della prostituzione anche le manipolazioni del corpo dei clienti finalizzate al compimento di un atto sessuale o simile, senza coinvolgimento del corpo dell'operatrice sessuale. Al

riguardo ci si è ispirati ai contenuti della sentenza 4 aprile 2014 del Tribunale cantonale amministrativo già menzionata alla cifra 1.4 (cfr. sentenza cifra 4.1 pag. 8).

Siccome, di regola, nei postriboli e nei locali a luci rosse i clienti non si fanno adescare, ma scelgono liberamente la prostituta con cui si vogliono accompagnare, si è ritenuto utile stabilire esplicitamente che già l'acquisizione dei clienti è considerata esercizio della prostituzione. Quindi, esercitano la prostituzione tutte le persone dedite a questa attività che, senza necessariamente mettere in atto pratiche di adescamento, attendono i clienti nei locali degli esercizi pubblici destinati alla consumazione di cibi e bevande.

L'art. 2 cpv. 2 è stato pure oggetto di riflessione siccome ci siamo resi conto che la definizione di locale erotico utilizzando il termine di "*ogni luogo*" risulta essere troppo vago e generico. Locali erotici possono quindi essere considerati soltanto spazi chiusi di un edificio, che servono all'esercizio della prostituzione; determinante è la destinazione d'uso attribuita ai locali di un edificio, che formano un'unità funzionale. La qualifica di locale erotico, va quindi fatta dipendere in modo esplicito dalla destinazione d'uso definita secondo il diritto edilizio degli spazi chiusi utilizzati per queste attività. In quest'ottica non possono dunque essere considerati locali erotici le abitazioni di clienti di prostitute che forniscono i loro servizi a domicilio.

Per il resto rinviamo alle considerazioni contenute nel messaggio n. 6734 (cfr. commento ad art. 2, pag. 15 in fine e 16).

Pertanto l'art. 2 viene così riformulato:

## **Art. 2**

### **Definizioni**

<sup>1</sup>È considerata prostituzione ai sensi della legge ogni attività volta a mettere a disposizione il proprio corpo o a praticare manipolazioni del corpo dei clienti, occasionalmente o per mestiere, con o senza congiunzione carnale, per il loro piacere sessuale in cambio di denaro o di altri vantaggi economici. L'acquisizione dei clienti è considerata esercizio della prostituzione.

<sup>2</sup>È considerato locale erotico ai sensi della legge uno spazio chiuso, formato da uno o più vani costituenti un'unità, che viene destinato in modo esclusivo o assieme ad altri usi all'esercizio della prostituzione.

## **Articolo 3 - Autorizzazioni**

L'art. 3, ed in modo particolare il suo cpv. 1, è stato oggetto di particolare discussione da parte della Sottocommissione Prostituzione. Infatti la stessa ha considerato che ai regolari controlli sanitari, come previsti dal progetto di legge di cui al messaggio n. 6734, sia da preferire un semplice colloquio con un medico al momento del rilascio dell'autorizzazione. In tale occasione chi intende operare nel ramo a luci rosse sarà informato dei rischi per la salute connessi con l'attività che si appresta a svolgere e dei relativi metodi di prevenzione. La stessa è invece contraria a che sia lo Stato a determinare quali controlli medici eseguire e con quale frequenza, elementi questi che vengono quindi demandati a una valutazione condotta nell'ambito del rapporto tra medico e paziente.

Pur permanendo nel convincimento che l'introduzione dell'obbligo a sottoporsi a controlli clinici regolari potesse essere una corretta modalità per meglio tutelare non solo lo stato di salute delle persone attive nel settore a luci rosse, perseguito attraverso il rilevamento precoce di eventuali patologie (cfr. pag. 23-24 del messaggio n. 6734), ma anche lo stato di salute di chi le frequenta, ben si comprende l'esistenza di opinioni divergenti al riguardo,

che il Consiglio di Stato capisce. Di conseguenza può senz'altro essere assecondata l'opinione commissionale che però, a seguito dell'impostazione più chiara e semplice che il Consiglio di Stato ha voluto dare all'art. 3, sarà codificata nell'art. 8 cpv. 1 lett. b) (*autorizzazione all'esercizio della prostituzione*).

Difatti, abbiamo rielaborato il testo di cui al messaggio n. 6734 limitandoci a enunciare il principio dell'assoggettamento al regime dell'autorizzazione per le persone che intendono svolgere l'attività della prostituzione rispettivamente per gestire un locale erotico. Perciò, l'art. 3 che vi proponiamo, risulta essere del seguente tenore:

### **Art. 3**

#### **Autorizzazioni**

<sup>1</sup>Soggiacciono ad autorizzazione:

- a) l'esercizio della prostituzione da parte della singola persona;
- b) la gestione di un locale erotico.

<sup>2</sup>Le autorizzazioni sono rilasciate dal Dipartimento competente.

### **Articolo 4 - Luoghi vietati all'esercizio della prostituzione**

Trattasi di un articolo importante come si può tra l'altro desumere dalle numerose citazioni giurisprudenziali e dottrinali contenute nel messaggio n. 6734 (cfr. pag.17-19).

Fermo restando che gli obiettivi ivi illustrati concernenti tale normativa non vengono messi in discussione, abbiamo ritenuto opportuno rielaborarne il testo in modo che la distinzione tra la prostituzione all'aperto (cosiddetta prostituzione di strada) e la prostituzione praticata all'interno di spazi chiusi, sia chiara e non oggetto di interpretazione.

Conseguentemente il cpv. 1 proposto con il presente messaggio che integra il cpv. 3, alleggerito, regola unicamente la prostituzione di strada, sebbene, quantomeno sino ad oggi, tale modo di operare sia praticamente inesistente nel nostro Cantone. Naturalmente, come da noi ben sviluppato nel messaggio n. 6734 competerà ai Municipi di definire mediante ordinanza le zone vietate e le distanze, sulla base di precise planimetrie.

Per quanto concerne il cpv. 2, puntualizziamo che la formulazione proposta, non bandisce da queste zone unicamente la prostituzione di strada ma anche l'insediamento di locali erotici. In ogni caso, la destinazione di queste zone può essere soltanto quella definita dal piano regolatore. Difatti non spetta alla LProst, che è anzitutto una legge di polizia del commercio, sostituirsi ai Comuni.

L'art. 4 vi viene quindi sottoposto nella seguente versione:

### **Art. 4**

#### **Luoghi vietati all'esercizio della prostituzione**

##### **a) prostituzione di strada**

<sup>1</sup>L'esercizio della prostituzione di strada è vietato in tutti i luoghi dove questa può turbare l'ordine pubblico o la quiete pubblica, segnatamente, all'aperto ed in tutti i luoghi, anche su suolo privato, visibili al pubblico. In particolare, è vietato in prossimità di scuole, ospedali e case per anziani, luoghi di culto riconosciuti, cimiteri, fermate di mezzi di trasporto pubblici ed edifici pubblici aperti al pubblico. I Municipi possono stabilire mediante ordinanza altri luoghi e le distanze in cui la prostituzione all'aperto è vietata.

##### **b) prostituzione nelle zone residenziali**

<sup>2</sup>L'esercizio della prostituzione è vietato nelle zone che il piano regolatore destina in misura preponderante all'abitazione.

## **Articolo 5 - Accesso ai locali**

Modifica redazionale di poco conto.

## **Articolo 6 - Orari d'esercizio**

Per quanto attiene al tema specifico degli orari di attività dei locali erotici, analogamente a quanto in auge per gli esercizi pubblici, abbiamo considerato, per chiarezza, che fosse opportuno specificare nella normativa che gli stessi devono essere fissati nella licenza edilizia come d'altronde stabilito dal Tribunale cantonale amministrativo nel 2002.

Dai contenuti del messaggio n. 6193 del 1. aprile 2009 concernente la revisione totale della legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996, estrapoliamo la seguente considerazione:

“In una sentenza l'autorità di ricorso ha rilevato che:

*...Gli orari d'apertura di un esercizio pubblico devono, in effetti, essere definiti dalla licenza edilizia in base alle disposizioni della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPamb; RS 814.01) e dall'Ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41), norme, che per la forza derogatoria del diritto federale prevalgono sulle norme della Les Pubb.” (cfr. sentenza in re P.F. dell'11 dicembre 2002).*

Se ne deduce che per la regolamentazione degli orari di attività, la Lear fungerà da semplice legge complementare di riferimento. Prioritariamente sarà la legislazione federale e cantonale concernente la protezione sull'ambiente e contro l'inquinamento fonico il quadro normativo a cui attenersi per la fissazione degli orari di attività degli esercizi”.

(cfr. commento ad art.17, pag.28).

Conseguentemente, sulla base di quanto precede, l'art. 6 risulta del seguente tenore:

### **Art. 6**

#### **Orari d'esercizio**

I locali erotici possono essere aperti durante gli orari fissati dalla licenza edilizia, in nessun caso prima delle 10:00 o dopo le 03:00. Il Municipio può ridurre gli orari, previa diffida, in caso di ripetute turbative della quiete pubblica e dell'ordine pubblico, tuttavia non ad un orario che precede la 01:00.

## **Articolo 7 - Attività accessorie**

La redazione del cpv. 1 è stata rivista siccome i locali erotici ne diventano il soggetto. Per evitare disguidi, che si tratti di ristorazione o che si tratti di alloggio, risulta indispensabile che questi esercizi pubblici, particolari, siano qualificati come tali. Esigenza, questa, che va esplicitata per trasparenza e correttezza di informazione nei confronti del cliente-avventore e che è stata recepita e formalizzata all'art.10 cpv.5.

Per contro il cpv. 2 rimane sostanzialmente immutato.

## Art. 7

### Attività accessorie

<sup>1</sup>I locali erotici possono offrire anche servizi di ristorazione e di alloggio se risultano soddisfatti i presupposti per l'apertura e la gestione di un esercizio pubblico prescritti dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1 giugno 2010. Devono comunque essere qualificati e presentarsi al pubblico come tali.

<sup>2</sup>Qualora in un locale erotico venisse esercitata un'ulteriore attività collaterale disciplinata da specifiche norme settoriali, tali norme devono essere parimenti ossequiate.

## Articolo 8 - Autorizzazione all'esercizio della prostituzione

Abbiamo reputato che fosse più chiaro scindere il proposto art. 8 di cui al messaggio n. 6734 in due puntuali normative: una che disciplinasse il regime autorizzativo per svolgere l'attività della prostituzione (art. 8) e l'altra che gestisse il Registro cantonale (art. 9).

### Articolo 8 (3 cpv. 1 e 8 cpv. 1 e 2 messaggio n. 6734) - Autorizzazione all'esercizio della prostituzione

Sulla base della considerazione che precede, l'art. 8, che ha incluso i concetti dell'art. 3 cpv. 1 del messaggio n. 6734, è stato formulato nel seguente modo:

## Art. 8

### Autorizzazione all'esercizio della prostituzione a) condizioni

<sup>1</sup>L'autorizzazione all'esercizio della prostituzione è rilasciata alle singole persone fisiche che dimostrano:

- a) di essere maggiorenni e capaci di discernimento;
- b) di essere in possesso di un certificato medico attestante che si sono sottoposte ad una consulenza medica a scopo preventivo, volta ad informarle in merito ai rischi sanitari connessi con l'attività che intendono esercitare;
- c) di disporre di una copertura assicurativa in caso di malattia;
- d) di essere, se necessario, in possesso dell'autorizzazione richiesta dalla legislazione sugli stranieri per esercitare l'attività;
- e) di non avere precedenti penali incompatibili con l'attività che intendono esercitare negli ultimi cinque anni.

### b) validità

<sup>2</sup>L'autorizzazione vale un anno ed è rinnovabile con la procedura della notifica. Può essere assoggettata a condizioni e oneri come pure può essere ridotta per giustificati motivi.

### c) revoca

<sup>3</sup>L'autorizzazione è revocata se non sono più dati i presupposti del rilascio.

Per quanto concerne il cpv. 1 evidenziamo, come già da noi anticipato nel commento all'art. 3 (cfr. pag. 9), che tra le condizioni per ottenere l'autorizzazione vi è quella *"di essere in possesso di un certificato medico attestante che si sono sottoposte ad una consulenza medica a scopo preventivo, volta ad informarle in merito ai rischi sanitari connessi con l'attività che intendono esercitare"* (cfr. lett. b).

La nuova lettera c) prende lo spunto dai contenuti del rapporto 5 giugno 2015 del Consiglio federale "Prostituzione è tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale" (cfr. 2.7.5.9 "Assicurazione malattie", pagina 32), a cui rimandiamo.

La nuova lettera e) permette, per esempio, di non concedere l'autorizzazione, prendendo lo spunto da un recente processo svoltosi nel nostro Cantone, ad una persona condannata per aver sfruttato per mesi una connazionale che svolgeva l'attività di prostituta e di essersi fatta consegnare per mesi i proventi della stessa. Per facilitare il compito dall'Autorità preposta all'applicazione della legge è stato previsto un limite temporale di 5 anni, che viene pure ripreso ed esplicitato, per mantenere un più che auspicabile parallelismo, anche all'art. 14 cpv. 1 lett. c) ed e).

Siccome, per principio, le autorizzazioni per l'esercizio di un mestiere o di una professione non sono soggette a limitazioni temporali, per facilitare i controlli, sentito anche il parere della Sezione TESEU della Polizia cantonale, riteniamo equo limitarne la durata ad un anno con possibilità di rinnovo per il tramite della procedura della notifica (cfr. cpv. 2).

Difatti la Sottocommissione Prostituzione ha ritenuto che l'iter autorizzativo completo debba essere espletato una volta sola. Per il rinnovo dell'autorizzazione i commissari suggeriscono la semplice notifica, ritenuto come la procedura proposta garantirebbe comunque un maggiore controllo rispetto ad oggi in relazione alla presenza delle prostitute sul territorio cantonale. Nell'ottica di una semplificazione delle procedure, l'auspicio è stato tenuto in considerazione; anzi: esso faceva già parte degli intenti di codesto Consiglio che prevedeva di esplicitarlo nel regolamento (cfr. pag. 23 del messaggio n. 6734).

Per quanto riguarda il cpv. 3 annotiamo unicamente che trattasi di una revoca di natura amministrativa. Per contro, i motivi di revoca che originano una procedura sanzionatoria sono previsti nel nuovo art. 26.

#### **Articolo 9 (8 cpv. 3, 4, 5, 6 messaggio n. 6734) - Registro cantonale delle persone autorizzate ad esercitare la prostituzione (nuovo)**

Per quanto riguarda l'art. 9 che si limita a regolare l'istituzione e la tenuta del registro cantonale non abbiamo particolari indicazioni da evidenziare, tenuto conto che i contenuti dello stesso, riprendono, pur semplificandoli, i concetti dei cpv. 3, 4, 5, 6 del proposto art. 8 di cui al messaggio n. 6734.

## **Art. 9**

### **Registro cantonale delle persone autorizzate ad esercitare la prostituzione**

<sup>1</sup>Il Dipartimento gestisce un registro cantonale delle persone autorizzate ad esercitare la prostituzione. Il registro può essere tenuto anche in forma elettronica.

<sup>2</sup>Ogni persona autorizzata ad esercitare la prostituzione viene iscritta nel registro. L'iscrizione viene cancellata non appena la persona interessata comunica al Dipartimento di aver cessato l'attività oppure quando l'autorizzazione decade o è revocata.

<sup>3</sup>Il regolamento di applicazione disciplina i particolari, segnatamente i dati contenuti, i diritti di accesso al registro, la conservazione e la distruzione dei dati, come pure le misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati. Il registro cantonale non può comunque contenere dati clinici o sanitari relativi alla singola persona, ma unicamente l'indicazione del medico che ha fornito la consulenza prescritta per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della prostituzione. Per quanto non disciplinato dalla legge o dal regolamento, fa stato quanto prescritto dalla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1999.

## **Articolo 10 (9 messaggio n. 6734) - Autorizzazione per la gestione del locale erotico**

Per quanto riguarda l'art. 10 del seguente tenore:

### **Art. 10**

#### **Autorizzazione per la gestione del locale erotico**

<sup>1</sup>Il locale erotico può essere aperto e gestito soltanto con l'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento.

<sup>2</sup>L'autorizzazione per la gestione di un locale erotico è rilasciata a persone fisiche o giuridiche che dimostrano:

- a) che il locale dispone della licenza edilizia attestante che può essere destinato all'esercizio della prostituzione;
- b) che nella misura in cui fornisce anche un servizio di ristorazione e/o di alloggio il locale dispone dell'autorizzazione quale esercizio pubblico;
- c) che qualora sia esercitata contemporaneamente un'attività accessoria siano parimenti ossequiati i requisiti richiesti in tale ambito;
- d) che il locale dispone del certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dal competente servizio cantonale;
- e) che la gestione del locale è affidata ad un gerente in possesso dei requisiti fissati dall'art. 14;
- f) che i compensi richiesti per la messa a disposizione dei locali e per la fornitura di eventuali altri servizi alle persone che li utilizzano allo scopo di esercitarvi la prostituzione non sono eccessivi.

<sup>3</sup>L'autorizzazione è personale, non è trasferibile ed è vincolata a determinati spazi di un edificio, che formano un'unità funzionale. Può essere subordinata a condizioni ed oneri.

<sup>4</sup>L'autorizzazione è rilasciata per la durata di due anni ed è rinnovabile per ulteriori periodi di due anni. Può essere ridotta qualora circostanze particolari o accadimenti specifici dovessero richiederlo.

<sup>5</sup>L'autorizzazione viene esposta in maniera ben visibile all'entrata del locale.

annotiamo quanto segue.

Cpv. 2 lett. f): ci preme ribadire come il controllo preventivo, da parte dell'autorità, dei prezzi dei locali e dei servizi messi a disposizione di chi li utilizza per esercitarvi la prostituzione, costituisce un'esigenza imprescindibile per rispondere alla finalità della legge di proteggere queste persone dalla perdita di indipendenza e dallo sfruttamento.

Cpv. 4 e 5: trattasi della trasposizione delle nozioni degli art. 10, 11 e 12 di cui al messaggio del 16 gennaio 2013. (cfr. pag. 25-28). Si puntualizza che, in un'ottica di semplificazione amministrativa e di coerenza con la legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010, sarà l'autorizzazione stessa ad essere esposta in maniera ben visibile all'entrata del locale erotico per i motivi ben evidenziati nel messaggio testé menzionato, invece della patente (concetto non più ripreso).

Siccome la LProst, come già evidenziato nelle nostre considerazioni concernenti l'art. 4, è prevalentemente una legge di Polizia, abbiamo ritenuto, per coerenza, che non spetti al Dipartimento delle istituzioni sostituirsi, con una propria valutazione, ai Municipi in un ambito di loro competenza che è quella del rilascio o meno della licenza edilizia. Quindi, nella nuova versione non abbiamo più ripreso il cpv. 4 dell'art. 9 (*eccezione alla presentazione della licenza edilizia*) di cui al messaggio n. 6734, per cui la stessa dovrà essere sempre allegata all'istanza.

## **Articolo 11 (16 messaggio n. 6734) - Revoca dell'autorizzazione e chiusura**

### **Art. 11**

#### **Revoca dell'autorizzazione e chiusura**

<sup>1</sup>L'autorizzazione è revocata se non sono più dati i presupposti del rilascio.

<sup>2</sup>In caso di revoca il Dipartimento ordina la chiusura del locale erotico, con conseguente revoca di ogni altra eventuale autorizzazione rilasciata in relazione agli spazi, con particolare riferimento alla Lear.

L'art. 16, proposto con il messaggio del 16 gennaio 2013, è stato parzialmente riformulato per tener conto del fatto che i motivi di revoca che generano una sanzione sono stati previsti nel nuovo art. 26 analogamente a quanto anticipato nel commento concernente l'art. 8.

## Articolo 12 (17 messaggio n. 6734) - Estinzione dell'autorizzazione

I concetti sono stati ripresi dall'art. 17 del messaggio più sopra citato. Tenuto conto del particolare contesto e degli importanti obblighi di competenza del gerente (cfr. art. 15) il termine di cui al cpv. 2 è stato notevolmente ridotto (da 40 giorni a 5 giorni).

### Art. 12

#### Estinzione dell'autorizzazione

<sup>1</sup>L'incapacità civile o il decesso della persona autorizzata alla gestione comporta l'estinzione dell'autorizzazione.

<sup>2</sup>L'incapacità civile o il decesso del gerente comporta l'estinzione dell'autorizzazione per la gestione, qualora non venga sostituito entro cinque giorni con una persona che ossequia quanto stabilito dall'art. 14.

## Articolo 13 - Appartamenti

In relazione alla problematica inerente al fenomeno della prostituzione esercitata negli appartamenti, la Sottocommissione Prostituzione, in buona sostanza, ha richiesto che la distinzione tra gli appartamenti in cui operano più persone e quelli dove esercita una singola persona sia meglio esplicitata già a livello di legge. Pertanto, coloro che intendono offrire prestazioni sessuali a titolo indipendente nella propria abitazione, non dovrebbero essere sottoposti alla procedura autorizzativa prevista per i locali erotici di cui agli art. 10 e segg. del progetto di nuova LProst.

Innanzitutto giova evidenziare come la problematica sollevata dalla Sottocommissione fosse già stata affrontata nel messaggio n. 6734. Infatti, a pag. 26 dello stesso, al riguardo veniva indicato:

*“In questo contesto è tuttavia doveroso precisare come tale esigenza non viene richiesta allorché l'esercizio della prostituzione è svolto da un'unica persona. Si riserva infatti una procedura semplificata alle persone che intendono esercitare la prostituzione a titolo individuale in locali di loro proprietà o con diritto d'uso, nella misura in cui le disposizioni edilizie risultino ossequiate. Esse rimangono in ogni caso soggette alla procedura autorizzativa di cui all'art. 8 e dovranno pertanto ottenere l'autorizzazione all'esercizio della prostituzione e l'iscrizione nell'apposito registro”.*

L'intenzione del Governo era pertanto evidentemente quella di inserire nel regolamento di attuazione alla nLProst la concretizzazione di quanto enunciato. Tale proposito non è purtroppo emerso in maniera sufficientemente chiara ed ha molto probabilmente generato incertezza nella Sottocommissione Prostituzione.

Visto quanto precede, questo Consiglio di Stato ha raggiunto il convincimento che sia possibile recepire positivamente la richiesta presentata dalla stessa tendente ad escludere dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione per l'apertura di un locale erotico le persone che esercitano a titolo individuale in locali di loro proprietà (o sulla scorta di un contratto di locazione o simili), rimanendo inalterato ogni obbligo derivante dalle normative pianificatorie, come pure l'assoggettamento alla procedura autorizzativa per l'esercizio della prostituzione della persona interessata. In ogni caso, per non vanificare l'efficacia della presente legge in termini di controllo, alimentando possibili facili raggiri, è bene precisare che anche per questi spazi le autorità e la Polizia in particolare, potranno avvalersi delle facoltà di ispezione, precipuamente riservate dagli art. 24 e 25. Il nuovo articolo che viene proposto qui di seguito, si ispira all'art. 6 cpv. 2 della *Loi sur l'exercice de la prostitution du 17 mars 2010* del Canton Friburgo:

### Art. 13

#### Appartamenti

<sup>1</sup>Chi esercita a titolo individuale in locali di sua proprietà o in locazione, non necessita dell'autorizzazione di cui all'art. 10 cpv. 1 purché non vi sia condivisione degli spazi.

<sup>2</sup>I locali rimangono soggetti ai controlli di cui agli art. 20 e 21.

<sup>3</sup>L'accesso agli enti della rete d'aiuto designati dal Consiglio di Stato deve essere garantito.

Abbiamo ritenuto necessario puntualizzare la normativa con il concetto *“purché non vi sia condivisione degli spazi”* per evitare che in un appartamento, ad esempio di 4 ½ locali, si svolga nelle tre stanze disponibili un'attività a titolo individuale effettuata però da più persone. In tal caso, infatti, la richiesta di autorizzazione per un locale erotico, diventa indispensabile.

In questo contesto non può tuttavia essere trascurato il quadro normativo pianificatorio che deve sempre essere ossequiato; di conseguenza, qualora una singola persona intendesse svolgere anche solo a titolo accessorio l'attività del meretricio nella propria abitazione, essa sarà tenuta ad accertarsi che tale attività sia compatibile con lo scopo della zona in cui risiede. Questo principio emerge chiaramente dalla giurisprudenza in materia. A titolo esemplificativo, riproduciamo un passaggio della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (cfr. STA del 13 aprile 2006 n. 52.2006.49) già citata nel messaggio (pag. 26):

*“Le abitazioni sono per principio destinate all'uso residenziale, ovvero al soggiorno ed al riposo di persone durante il tempo libero da occupazioni lavorative. Lo svolgimento a domicilio di attività volte a conseguire un reddito non si configura necessariamente come un cambiamento di destinazione. Non assume in particolare le connotazioni di un cambiamento di destinazione fintanto che l'utilizzazione dei locali a fini lavorativi rimane subalterna all'uso residenziale. La prostituzione è un'attività volta a dispensare prestazioni di servizio di natura sessuale contro pagamento. È dunque un'attività lavorativa di stampo mercantile, che può essere praticata sia a titolo professionale, sia come occupazione accessoria. L'uso di un'abitazione per l'esercizio della prostituzione integra gli estremi del cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione soltanto quando diventa preponderante rispetto all'uso residenziale”.*

Con i cpv. 2 e 3 dell'art. 13 nLProst si è voluto espressamente puntualizzare che sebbene questi locali, in via eccezionale, non vengano assoggettati al regime autorizzativo, essi mantengono il loro carattere di locale erotico, pertanto sono accessibili sia alle autorità di controllo sia agli enti di consulenza e d'aiuto designati dal Consiglio di Stato. Questo per evitare la formazione di zone per così dire “franche” in cui risulterebbe più facile esercitare delle pressioni da parte di organizzazioni o persone intenzionate allo sfruttamento di atti sessuali (art. 195 CP).

## **Articolo 14 (13 del messaggio n. 6734) - gerente del locale erotico**

L'unica sostanziale differenza tra la versione presentata con questo messaggio aggiuntivo rispetto a quella del messaggio del 16 gennaio 2013 (cfr. art. 13, pag. 28-29) concerne la formulazione iniziale del testo, come la lettura dell'articolo potrà confermare. Infatti è il gerente del locale erotico che deve ossequiare puntualmente le condizioni previste dall'art. 14, per cui la sua esplicita menzione risulta più che opportuna e impone una riformulazione della norma.

### **Art. 14**

#### **Gerente del locale erotico**

<sup>1</sup>Il gerente del locale erotico:

- a) deve disporre dell'esercizio dei diritti civili;
- b) deve essere di nazionalità svizzera o se straniero in possesso dell'autorizzazione per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera;
- c) deve presentare sufficienti garanzie di corretto adempimento dell'attività; in particolare, non deve aver subito condanne per reati inconciliabili con l'attività di gerente di locale erotico in Svizzera o all'estero negli ultimi cinque anni;
- d) deve essere solvibile; in particolare, non deve essere in stato di fallimento, trovarsi in stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza beni o versare in una situazione economica che pregiudica la sua indipendenza;
- e) non deve essere stato oggetto, negli ultimi cinque anni, di revoche dell'autorizzazione per la gestione di un locale erotico o di un esercizio pubblico;
- f) deve avere diritto di firma ed essere iscritto a registro di commercio.

<sup>2</sup>Non adempie altresì ai requisiti di cui al cpv. 1 lett. c) chi in altro modo rappresenti o abbia rappresentato una grave minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici sia in Svizzera che all'estero.

<sup>3</sup>Chi intende qualificarsi come gerente deve presentare un estratto del casellario giudiziale (o simili) del Paese o dei Paesi ove ha avuto il proprio domicilio nel corso degli ultimi cinque anni. Al responsabile che non ha avuto domicilio in Svizzera nel corso degli ultimi cinque anni, spetta anche la prova del domicilio nei Paesi per i quali presenta l'estratto del casellario giudiziale (o simili).

## **Articolo 15 - doveri del gerente**

Con la presentazione di questo messaggio aggiuntivo abbiamo considerato che il tema della sostituzione del gerente di cui all'art. 14 del messaggio n. 6734 potesse essere inserito in questo importante articolo che elenca i doveri del gerente. Difatti, all'ordinamento delle supplenze del gerente, che non può essere sempre presente, va attribuita grande importanza. Il locale erotico non può essere lasciato senza gerente e pertanto va supplito immediatamente anche nel caso di assenze di breve durata (cfr. cpv. 3).

## **Art. 15**

### **Doveri del gerente**

<sup>1</sup>Il gerente del locale erotico assicura l'esercizio del locale conforme alla legge. In particolare:

- a) garantisce la sua costante presenza nel locale durante gli orari di apertura;
- b) accerta che tutte le persone in attività nel locale siano in regola con la legislazione in materia di stranieri;
- c) controlla regolarmente che le persone in attività nel locale dispongano dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 8;
- d) assicura che tutte le persone in attività nel locale siano in possesso dei documenti di identità e svolgano la loro attività in piena libertà, senza subire alcuna forma di coercizione o di sfruttamento;
- e) tiene un registro costantemente aggiornato indicante l'identità delle persone che esercitano la prostituzione nel locale, i servizi forniti e i compensi richiesti;
- f) assicura il mantenimento dell'ordine nel locale e di condizioni igienico-sanitarie impeccabili;
- g) garantisce, alle persone che esercitano la prostituzione nel locale, la disponibilità gratuita di adeguati mezzi di prevenzione e ne incoraggia l'uso;
- h) espone la documentazione messa a disposizione dal Cantone e dagli enti di cui all'art. 19.

<sup>2</sup>Il gerente è tenuto a segnalare senza indugio alle competenti autorità situazioni che potrebbero originare inchieste penali.

<sup>3</sup>In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il gerente deve essere immediatamente sostituito da un supplente in grado di assumersi i compiti demandati dalla presente legge e dal regolamento di applicazione. Tale persona deve essere celermente notificata al Dipartimento ed essere in possesso dei requisiti dell'art. 14.

## **Articolo 16 - Tasse**

Per evitare articoli ridondanti (cfr. art. 8 cpv. 7 e art. 20 messaggio n. 6734) abbiamo optato per un unico articolo che ha il pregio di essere anche facilmente individuabile.

### **Art. 16**

#### **Tasse**

Le decisioni concernenti il rilascio, il rifiuto, il rinnovo o la revoca dell'autorizzazione sono soggette al prelevamento di una tassa a copertura dei costi da fr. 50.- a fr. 1'000.-.

## **Articolo 20 (22 del messaggio n. 6734) - Diritto di ispezione**

Dal primo settembre di quest'anno, decorso il periodo transitorio di tre anni sancito dal Gran Consiglio, la delega alle Polizie comunali può essere conferita, conformemente a quanto prescritto dalla Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol), unicamente ai Corpi di Polizia comunali strutturati. Pertanto l'articolo è stato adeguato in tal senso, precisando, nel contempo, la natura dei

locali oggetto dei possibili controlli. Nel contesto della delega saranno formalizzate le condizioni per poterla concretamente esercitare tra le quali un'apposita formazione e il coordinamento con la Sezione TESEU della Polizia cantonale.

#### **Art. 20**

##### **Diritto di ispezione**

La Polizia cantonale e, su sua delega, i Corpi di Polizia comunale strutturati come pure i funzionari preposti dell'autorità cantonale possono in ogni momento eseguire controlli nei locali in cui si esercita o si ritiene venga esercitata la prostituzione al fine di accertare l'identità delle persone che si trovano all'interno e verificare il rispetto della presente legge.

#### **Articolo 25 cpv. 4 (27 del messaggio n. 6734) - Pubblicità**

Per questo nuovo capoverso si rimanda alle considerazioni del capitolo III *infra*.

#### **Art. 25 cpv. 4**

<sup>4</sup>Rimane riservata l'applicazione della legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.

#### **Articolo 26 - Revoca (nuovo)**

#### **Art. 26 (nuovo)**

##### **Revoca**

Le autorizzazioni di cui agli art. 8 e 11 sono revocate:

- a) se sono state rilasciate sulla base di indicazioni inveritiere;
- b) in caso di grave o ripetuta violazione della legge o del regolamento;
- c) in caso di mancato pagamento degli oneri sociali e delle imposte.

Come già anticipato nel contesto dei commenti agli art. 8 e 11, abbiamo ritenuto giudizioso proporre questo nuovo articolo che prevede la sanzione della revoca dell'autorizzazione qualora venissero disattesi i presupposti di cui alle lettere a-c.

La nuova lettera c) concernente gli oneri sociali e gli obblighi fiscali, merita qualche spiegazione di dettaglio.

Negli anni, le autorità cantonali hanno – loro malgrado – dovuto constatare, nonostante diversi tentativi, quanto sia difficile risolvere la problematica legata ai mancati introiti fiscali, rispettivamente al mancato pagamento degli oneri sociali in relazione alle persone attive nel settore della prostituzione, e ciò in quanto entrambi gli ambiti rientrano perlopiù nelle competenze della Confederazione. A livello cantonale è quindi risultato come praticamente impossibile intervenire con delle misure adeguate ed economicamente sostenibili al fine di garantire un miglioramento della situazione.

Si confidava pertanto molto nel già menzionato rapporto del Consiglio federale del 5 giugno 2015, che difatti si diffonde anche in merito ai temi delle assicurazioni sociali e relativo incasso dei contributi come pure dell'imposizione fiscale.

Quello delle assicurazioni sociali è affrontato in ben 7 pagine (cfr. cpv. 2.7.5: Diritto delle assicurazioni sociali, pag. 26-33) giungendo alla seguente conclusione:

*“Nelle assicurazioni sociali svizzere, le persone dedite alla prostituzione sono trattate alla stregua di tutti gli altri assicurati per quanto concerne l’iscrizione o l’assoggettamento e il diritto alle prestazioni. In linea di principio l’accesso alle assicurazioni sociali svizzere è dunque garantito.*

*Per le persone che esercitano la prostituzione in Svizzera solo saltuariamente o per un breve periodo e che abitualmente risiedono all’estero è tuttavia più difficile soddisfare i periodi minimi di assicurazione previsti per l’acquisizione del diritto alle prestazioni. In alcuni casi per l’adempimento di questo requisito vengono computati anche i periodi assicurativi compiuti in Stati dell’UE/AELS. In linea di massima i cittadini di Stati con i quali la Svizzera non ha concluso nessuna convenzione di sicurezza sociale percepiscono prestazioni soltanto se risiedono in Svizzera e finché vi risiedono.*

*Un altro problema per le persone che si prostituiscono potrebbe essere quello del lavoro nero. Si suppone che l’industria del sesso sia più toccata da questo fenomeno rispetto ad altri settori. Tuttavia per venire a capo del lavoro nero le sole risorse dell’assicurazione sociale non bastano. Secondo la legge federale contro il lavoro nero, la verifica dell’osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione spetta agli organi cantonali di controllo che comunicano i loro accertamenti ai servizi incaricati dell’esecuzione delle assicurazioni sociali”.*

Come si può desumere dalle considerazioni più sopra riprodotte la verifica dell’osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione spetta agli organi cantonali di controllo che comunicano i loro accertamenti ai servizi incaricati dell’esecuzione delle assicurazioni sociali. Pertanto, per quanto riguarda questa particolare ambito, non vi sono indicazioni tali che possano essere eventualmente recepite in questo progetto di legge.

Per quanto concerne il tema degli obblighi fiscali (cfr. cpv. 2.7.6, pag. 33-34) il rapporto del Consiglio federale si limita ad affermare che *“né il diritto fiscale federale né quello cantonale contengono norme specifiche per il settore della prostituzione o la professione di prostituta/o”*. Quindi, anche in questo contesto non vi è nulla da recepire.

Pertanto, nei limiti istituzionali a disposizione, abbiamo previsto con la già menzionata nuova lettera c), di prevedere la possibilità di revocare l’autorizzazione qualora dovessero emergere delle irregolarità in ambito fiscale o nel versamento dei contributi previsti dalle assicurazioni sociali. Confidiamo che ciò possa incentivare un maggior rigore, in modo particolare, da parte degli operatori e delle operatrici del sesso ad ottemperare agli obblighi previsti per i cittadini residenti nella Confederazione.

Indipendentemente da quanto precede, come d’altronde anticipato dal Segretario generale del Dipartimento delle istituzioni alla Commissione della legislazione nel corso della sua audizione del 17 giugno, proprio quel giorno abbiamo adottato una risoluzione governativa con la quale abbiamo autorizzato la Divisione delle contribuzioni a consegnare alla Sezione TESEU della Polizia cantonale, le polizze di versamento denominate *“acconti imposte federale, cantonali e comunali sul reddito”* che vengono date alle persone che esercitano la prostituzione al momento dell’annuncio presso la Polizia cantonale ai sensi dell’art. 5 della vigente LProst.

Trascorso un congruo lasso di tempo, presumibilmente un anno, verrà verificato se questa innovativa procedura sia risultata positiva e non abbia nel contempo creato eccessiva burocrazia e oneri che ne vanificano i risultati.

## **Articolo 27 (28 del messaggio n. 6734) - Ricorso**

Siccome le procedure ricorsuali sono disciplinate in modo puntuale dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, si è potuto semplificare in modo importante i contenuti dell'art. 28 di cui al messaggio n. 6734. In applicazione della testè citata legge evidenziamo come contro le decisioni del dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui risoluzioni sono successivamente impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

### **Art. 27**

#### **Ricorso**

La procedura ricorsuale è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

## **Articolo 28 (29 e 30 del messaggio n. 6734) - Multa**

Non solo le infrazioni alla legge ma pure al regolamento di applicazione potranno essere oggetto di procedure contravvenzionali. Proponiamo inoltre un solo articolo che conglobi i concetti degli art. 29 e 30 del messaggio n. 6734.

### **Art. 28**

#### **Multa**

<sup>1</sup>Le infrazioni alla presente legge ed al regolamento di applicazione sono punite con una multa da un minimo di fr. 200.- ad un massimo di fr. 40'000.-.

<sup>2</sup>Al contravventore residente all'estero può essere chiesto un'anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa.

<sup>3</sup>Le infrazioni sono perseguite dal Dipartimento; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

## **Articolo 29 - Regolamento d'applicazione**

Oltre a quanto indicato a pagina 42 del messaggio n. 6734, questa delega di competenza permetterà al Consiglio di Stato, sulla base della concreta applicazione del nuovo testo legislativo e della eventuale giurisprudenza desunta dalle sentenze dei tribunali, di puntualizzare, in via di regolamento, i concetti indeterminati contenuti negli articoli (cfr. per esempio gli articoli 10 e 14).

### **Art. 29**

#### **Regolamento di applicazione**

Al Consiglio di Stato è delegata la competenza per emanare le necessarie disposizioni d'esecuzione e designa le autorità competenti preposte all'applicazione della presente legge.

### III. INIZIATIVA PARLAMENTARE PRESENTATA NELLA FORMA ELABORATA DAL DEPUTATO GIORGIO GALUSERO, A NOME DEL GRUPPO PLR TENDENTE A INTRODURRE NELLA VIGENTE LEGGE SULL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE DEL 25 GIUGNO 2001 UN NUOVO ARTICOLO 8<sup>bis</sup> CONCERNENTE IL "DIVIETO DI PUBBLICITÀ A FAVORE DELLA PROSTITUZIONE"

Nell'ambito di questo messaggio aggiuntivo, questo Consiglio di Stato ritiene l'occasione opportuna per presentare le sue considerazioni sull'iniziativa in oggetto. Esso s'è peraltro riservato tale possibilità conformemente all'art. 97 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e i rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 (LCG/CdS). L'iniziativa in questione chiede di introdurre nella vigente legge del 2001 un nuovo art. 8a (*Divieto di pubblicità a favore della prostituzione*), dal seguente tenore:

<sup>1</sup>È vietata in luogo pubblico ogni forma di pubblicità in favore della prostituzione, delle occasioni di prostituzione e dei luoghi in cui si pratica la prostituzione, sia in postriboli autorizzati che in locali privati.

<sup>2</sup>Il divieto suddetto riguarda la pubblicità in qualsivoglia forma, mediante immagini, fotografie, scritte, oggetti e simili, in specie mediante cartelloni, prospetti, volantini, pubblicazioni occasionali o periodici.

<sup>3</sup>I suddetti strumenti di pubblicità vengono confiscati.

Il testo dell'iniziativa è accompagnato da un commento a sostegno dei motivi per limitare la pubblicità a favore della prostituzione sia a livello internazionale, sia a livello federale, sia a livello cantonale ticinese. In particolare, il commento si concentra sulla compatibilità di questo divieto con il diritto di fare pubblicità per un'attività di per sé lecita, che è protetta dalla libertà economica secondo l'art. 27 Cost. (cfr. DTF 137 I 172, 128 I 304; KLAUS A. VALLENDER, *Die schweizerische Bundesverfassung*, n. 24 all'art. 27; ETIENNE GRISEL, *Liberté du commerce et de l'industrie*, vol. II, *Partie spéciale*, n. 616). Il testo non si sofferma invece sulla conformità di un simile divieto con la garanzia della proprietà (art. 26 Cost.), di cui si possono prevalere le persone fisiche e giuridiche che sono titolari di diritti di proprietà, di servitù, i possessori, i locatari, i concessionari, ecc. (cfr. DTF 128 I 295 consid. 6a, 99 la 42 consid. 4). In linea di principio, prostitute ed "intermediari" potrebbero parimenti invocare la libertà di opinione e di comunicazione (art. 16 Cost.): ma il carattere commerciale del messaggio pubblicitario a favore della prostituzione è qui palesemente esclusivo e la restrizione prevista dalla norma suddetta non può dunque scalfire queste libertà ideali (cfr. DTF 128 I 295 consid. 5a).

Prima di esprimere le proprie considerazioni, il Consiglio di Stato deve tuttavia ricordare come l'iniziativa in oggetto riguardi la legge vigente sull'esercizio della prostituzione (del 25 giugno 2001) e che l'iniziativa sia stata presentata il 24 novembre 2014, allorquando il messaggio sulla revisione totale della legge era stato licenziato da quasi due anni (16 gennaio 2013); inoltre, la Commissione della legislazione ha già dedicato a questo messaggio 8 sedute, mentre sono state 15 le sedute tenute dalla Sottocommissione Prostituzione. Ancorché formalmente ineccepibile e conforme alle norme della LGC/CdS, il suo inoltro, il 24 novembre 2014, pare quantomeno opinabile nell'ambito dei rapporti istituzionali, ritenuto come questa proposta avrebbe potuto più semplicemente essere considerata nell'ambito della Commissione della legislazione e della Sottocommissione Prostituzione.

Nel merito, la norma proposta non richiama la legislazione sugli impianti pubblicitari, a cui nemmeno accenna il rapporto che l'accompagna. La Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 ed il regolamento d'esecuzione del 24 settembre 2008, già disciplinano la posa e l'esposizione di impianti pubblicitari, vale a dire di tutti i mezzi di comunicazione

con scopi pubblicitari o di promozione, percettibili dall'area pubblica, situati su fondi pubblici o privati, sotto forma di scritti, marchi, immagini, manifesti, colori, luci, suoni o altre forme e segnatamente le tavole indicanti il percorso da seguire per raggiungere il luogo dove ha sede l'attività, le altre tavole, le colonne, i pannelli e gli striscioni, le figurazioni, le scritte e le immagini mobili nonché i fasci luminosi e le immagini proiettate (art. 1-2 della legge, art. 2 del regolamento). L'apposizione, l'installazione e l'utilizzo di questi impianti sono soggetti ad autorizzazione, di competenza municipale, e l'impianto non deve portare pregiudizio all'ordine pubblico, alla salute pubblica e alla moralità (art. 3-4 del regolamento), che sono del resto una componente specifica dell'interesse pubblico (cfr. DTF 119 la 41 consid. 4a). Gli impianti pubblicitari a favore della prostituzione, che rientrano nel campo di applicazione di questa normativa, possono quindi già ora essere vietati a tutela della moralità pubblica, nozione peraltro di complessa valutazione poiché legata ai tempi, ai luoghi e alla sensibilità del cittadino medio nel corso del tempo (cfr. DTF 138 IV 13 consid. 5.2; RDAT II-1993 n. 22). Inoltre, e in ogni caso, il divieto dev'essere compatibile con il principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2, art. 36 cpv. 3 Cost.) sotto il profilo dell'adeguatezza, della necessità e della proporzionalità in senso stretto (cfr. RENÉ RHINOW/MARKUS SCHEFER, *Schweizerisches Verfassungsrecht*, 2<sup>a</sup> edizione, n. 1221 segg.; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, *Droit constitutionnel suisse*, vol. II, 3<sup>a</sup> edizione, n. 230, 232, 234).

In questo senso, il progetto di legge che accompagna il messaggio governativo contempla per principio un divieto di pubblicità mediante cartellonistica stradale all'interno dei perimetri di cui all'art. 4 cpv. 1 in applicazione dell'art. 25 cpv. 3 nLProst. Ciò non significa tuttavia che l'autorità comunale non possa vietare un impianto pubblicitario ai sensi degli art. 2 della legge e 1 del regolamento (in particolare un manifesto, una tavola, una figurazione o una scritta o altro mezzo), ove questo impianto, al di fuori di tali perimetri, offenda manifestamente la pubblica moralità e sia suscettibile di provocare un pubblico risentimento (cfr. RDAT II-1993 n. 22). Per ragioni di chiarezza e di coordinazione fra le due normative, appare nondimeno opportuno aggiungere all'art. 25 del disegno di legge una riserva a favore della legge sugli impianti pubblicitari. Il divieto proposto dagli iniziativaisti ha una portata assoluta e si riferisce a qualsiasi forma di pubblicità fatta con tutti i mezzi immaginabili o quasi. Dal rapporto che accompagna la proposta, si desume che il divieto si giustificerebbe poiché la pubblicità costituirebbe un mezzo di promozione della prostituzione ed avrebbe un contenuto altamente diseducativo. Finalità della limitazione che si intende introdurre sarebbe parimenti quella di disincentivare l'attrattiva del Canton Ticino nei confronti delle prostitute e di coloro che ne organizzano il traffico. Nelle intenzioni dei promotori questo divieto riguarda la prostituzione indipendentemente dal luogo in cui viene esercitata (locali erotici autorizzati e non, locali notturni, bar, alberghi, altri esercizi pubblici, appartamenti privati, locali per sauna e massaggi) e dovrebbe altresì permettere di rendere più difficoltosi la locazione, rispettivamente la sublocazione di appartamenti destinati manifestamente all'esercizio del meretricio. Secondo gli iniziativaisti, la norma proposta sarebbe volta ad arginare il fenomeno della prostituzione, precisando in questo senso e in modo specifico l'art. 1 della legge vigente.

Dal profilo giuridico, quando la restrizione di un diritto fondamentale risiede in un atto normativo, le regole della proporzionalità in senso stretto sono più rigorose ed esigono, almeno per principio, che questo atto preveda delle deroghe e consenta quindi all'autorità di fare le eccezioni che le circostanze giustificano: un obbligo generale, imposto dalla legge, di limitare una libertà resiste raramente alla censura di violazione del principio di proporzionalità. Troppo rigoroso, quest'obbligo impedirebbe infatti all'autorità che lo deve applicare di procedere in ogni caso specifico ad una ponderazione degli interessi pubblici

e privati contrapposti (cfr. ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, op. cit., n. 235).

Ora, il divieto imperativo di ogni tipo di pubblicità in luogo pubblico (o accessibile al pubblico), a favore dell'esercizio della prostituzione, non consente di operare quelle distinzioni che le circostanze oggettive e soggettive impongono, né di tener conto della diversità e dell'intensità delle forme in cui essa può essere fatta. La pubblicità di un'attività di per sé lecita non può essere limitata in modo assoluto e senza sfumature, ma può esserlo unicamente nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 36 Cost.). Così, sarebbe lesiva di questo principio la proibizione di annunci pubblicitari su giornali, riviste o prospetti. I limiti di questi annunci, e in modo più generale delle diverse forme di pubblicità della prostituzione, sono infatti posti dal Codice penale (cfr. DTF 128 IV 201 consid. 1.4, 108 IV 172 consid. 1-2, riferita all'abrogato art. 210 CP; ETIENNE GRISEL, op. cit., n. 616).

In questo contesto, si inserisce peraltro la trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote), approvata dall'Assemblea federale con Decreto federale del 27 settembre 2013 (RU 2014 1159, 1165). Con questo decreto sono stati segnatamente modificati gli art. 5 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> e c, 28a cpv. 2 lett. b, 97 cpv. 2, 195 (Sfruttamento di atti sessuali. Promovimento della prostituzione), 196 (Atti sessuali con minorenni contro remunerazione), 197 (Pornografia) e 362 (Avviso in caso di pornografia) del Codice penale.

In merito alle necessarie misure per prevenire o vietare la diffusione di materiale che pubblicizzi i reati configurati in conformità con la Convenzione (art. 8 cifra 2), vi è la possibilità di considerare queste attività come istigazione a commettere tali reati; inoltre, può entrare in linea di conto anche l'applicazione dell'art. 259 cpv. 1 o 2 CP (cfr. Messaggio 4 luglio 2012 del Consiglio federale, FF 2012 6761, 6783).

Questo Consiglio di Stato non reputa neppure necessario introdurre dei distinguo a livello legislativo fra i luoghi pubblici in cui la pubblicità, o almeno qualche forma di pubblicità ai sensi della proposta d'iniziativa, potrebbe essere vietata per motivi di polizia (cfr. DTF 110 la 99 consid. 5a). Difatti, proprietari, locatari, possessori, gerenti di locali accessibili al pubblico o responsabili dei media, senza normative specifiche, possono logicamente rifiutare forme di pubblicità che sono suscettibili di provocare un comune risentimento e in particolare di nuocere all'educazione e allo sviluppo psichico dei minori.

Il Consiglio di Stato è consapevole che sono vigenti dei divieti più o meno estesi di pubblicità in altri settori. Questi casi hanno comunque dei presupposti specifici che non sono dati nel contesto dell'esercizio della prostituzione.

Quale esempio citiamo il contesto del fumo che in Ticino è oggetto di un divieto di pubblicità sulla pubblica via o visibile da essa. Questo divieto è infatti sorretto da un interesse pubblico che consiste nella protezione della salute della popolazione, già dichiarato legittimo dal Tribunale federale (DTF 128 I 295, 309 consid. 5.b/bb). D'altronde, è generalmente riconosciuto che il fumo è nocivo per la salute. Divieti più o meno estesi di pubblicità vi sono anche per altri prodotti con caratteristiche per certi versi analoghe (potenziale messa in pericolo della salute). Per esempio, a livello svizzero, vi è il divieto di pubblicizzare bevande alcoliche verso i minorenni (art. 11 cpv. 3 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, RS 817.02). Nella legge del 24 giugno 2002 sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti è stato introdotto, all'articolo 10, il divieto di ogni forma di "pubblicità riferita direttamente o alludente al

consumo di canapa quale stupefacente”. Anche in questo caso la norma – che fa riferimento solo alla canapa destinata all’uso quale stupefacente – persegue l’obiettivo di proteggere la salute della popolazione.

Secondo il commento annesso all’atto parlamentare, il divieto di pubblicità di locali erotici e di attività legate alla prostituzione ha, tra gli altri, l’obiettivo della protezione della salute pubblica. A questo proposito occorre tuttavia rilevare che essa è già tutelata mediante altre norme di polizia inserite nel progetto di legge: in particolare, l’art. 8 che prescrive l’obbligo di sottoporsi a visita medica annuale e l’art. 17 concernente la prevenzione del contagio di malattie. Di conseguenza, la salute pubblica viene tutelata senza la necessità di introdurre un divieto ampio della pubblicità. L’obiettivo del divieto di pubblicità consiste piuttosto nella tutela dell’ordine pubblico e della moralità pubblica, in quanto a sostegno dell’iniziativa parlamentare si indica che la pubblicità avrebbe un contenuto altamente diseducativo e l’attività della prostituzione è considerata come un disvalore dalla popolazione. Tuttavia, un divieto generale o perlomeno molto esteso della pubblicità è eccessivo in quanto la protezione di tali beni giuridici può essere tutelata ponendo delle limitazioni, senza quindi dover introdurre divieti generali. Il progetto di legge prevede infatti che i Comuni possono vietare la pubblicità in alcune zone (art. 25 cpv. 3). Come ricordato sopra esso richiama esplicitamente la legge del 26 febbraio 2007 sugli impianti pubblicitari, al cui art. 4 cpv. 1 si indica che l’impianto pubblicitario deve rispettare l’ordine pubblico e la moralità pubblica.

In conclusione, vi sono differenze rilevanti tra i divieti di cui ai nostri esempi e quello concernente la pubblicità dell’esercizio della prostituzione. In quest’ultimo caso, i beni giuridici (salute pubblica, ordine pubblico, moralità pubblica) possono essere tutelati con forme meno incisive di limitazione della pubblicità.

L’adozione della norma proposta dagli iniziativaisti comporterebbe nondimeno controlli di polizia aggiuntivi, atti ad assicurarne il rispetto. Un onere in più per le forze di polizia, che comporterà verosimilmente delle conseguenze finanziarie di non facile quantificazione.

Con la riserva del rinvio alla legge sugli impianti pubblicitari, il Consiglio di Stato invita pertanto il Gran Consiglio a respingere l’iniziativa.

#### **IV. COORDINAMENTO CON IL MESSAGGIO N. 7055 DELL’11 MARZO 2015 RELATIVO ALLA REVISIONE TOTALE DELLA LEGGE SULL’ORDINE PUBBLICO**

Questo Consiglio di Stato in data 6 marzo 2015, ha proposto, con messaggio n. 7055, la revisione totale della Legge sull’ordine pubblico, che all’art. 2 cpv. 1 lett. g) e h) tratta il tema della prostituzione e dell’adescamento.

Per quanto concerne l’introduzione dei predetti disposti di legge, si rinvia alle considerazioni di cui alla pag. 6 del già menzionato messaggio.

Il Consiglio di Stato, partendo dal legittimo presupposto che la Legge sull’ordine pubblico (LORP) sia approvata dal Parlamento ed entri in vigore prima della nuova LProst, segnala già sin d’ora che sarà indispensabile, per il tramite di un atto modificatore da allegare alla LProst, abrogare l’art. 2 lett. g) della LORP; ciò per evitare che due leggi disciplinino la medesima fattispecie le cui infrazioni sarebbero demandate a due differenti autorità (LORP: Municipi; LProst: Dipartimento).

Per contro, il tema dell'adescamento su suolo pubblico o privato visibile al pubblico di cui all'art. 2 lett. h) LOrP rimane di competenza municipale.

## **V. CONCLUSIONI**

Alla luce delle enunciate proposte, riteniamo che siano date le condizioni affinché l'annesso progetto di legge – adattato nella forma ma non nei contenuti rispetto al messaggio n. 6734 del 16 gennaio 2013 – possa trovare accoglimento ad opera del Legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, N. Gobbi

Il Cancelliere, G. Gianella

### Annessi:

1. conclusioni rapporto 2 ottobre 2014 allestito dalla "Commission consultative dans le domaine de la prostitution";
2. riassunto rapporto del 16 dicembre 2014 allestito dalla "Cour des comptes";
3. regesto parere giuridico dell'Ufficio federale di giustizia dell'11 gennaio 2013;
4. regesto parere giuridico dell'Ufficio federale di giustizia del 16 dicembre 2013;
5. estratto sentenza del 26 novembre 2014 del Tribunale federale.

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'esercizio della prostituzione (LProst)**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamato l'art. 199 del Codice penale svizzero;
- visto il messaggio 16 gennaio 2013 n. 6734 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 4 novembre 2015 n. 6734A del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

#### **Capitolo primo** **Disposizioni generali**

##### **Art. 1**

###### **Scopo e campo d'applicazione**

La legge ha lo scopo di:

- a) arginare il fenomeno della prostituzione illecita;
- b) proteggere dallo sfruttamento e dalla violenza le persone che esercitano la prostituzione, tutelandone la libertà di azione e di decisione;
- c) disciplinare l'esercizio della prostituzione attraverso l'istituzione di un regime di autorizzazione, in modo da salvaguardare la popolazione dalle ripercussioni negative che ne derivano;
- d) favorire l'adozione di misure di prevenzione, sociali e sanitarie, nonché di informazione del pubblico e di chi esercita la prostituzione.

##### **Art. 2**

###### **Definizioni**

<sup>1</sup>È considerata prostituzione ai sensi della legge ogni attività volta a mettere a disposizione il proprio corpo o a praticare manipolazioni del corpo dei clienti, occasionalmente o per mestiere, con o senza congiunzione carnale, per il loro piacere sessuale in cambio di denaro o di altri vantaggi economici. L'acquisizione dei clienti è considerata esercizio della prostituzione.

<sup>2</sup>È considerato locale erotico ai sensi della legge uno spazio chiuso, formato da uno o più vani costituenti un'unità, che viene destinato in modo esclusivo o assieme ad altri usi all'esercizio della prostituzione.

### **Art. 3**

#### **Autorizzazioni**

<sup>1</sup>Soggiacciono ad autorizzazione:

- a) l'esercizio della prostituzione da parte della singola persona;
- b) la gestione di un locale erotico.

<sup>2</sup>Le autorizzazioni sono rilasciate dal Dipartimento competente.

### **Art. 4**

#### **Luoghi vietati all'esercizio della prostituzione** **a) prostituzione di strada**

<sup>1</sup>L'esercizio della prostituzione di strada è vietato in tutti i luoghi dove questa può turbare l'ordine pubblico o la quiete pubblica, segnatamente, all'aperto ed in tutti i luoghi, anche su suolo privato, visibili al pubblico. In particolare, è vietato in prossimità di scuole, ospedali e case per anziani, luoghi di culto riconosciuti, cimiteri, fermate di mezzi di trasporto pubblici ed edifici pubblici aperti al pubblico. I Municipi possono stabilire mediante ordinanza altri luoghi e le distanze in cui la prostituzione all'aperto è vietata.

#### **b) prostituzione nelle zone residenziali**

<sup>2</sup>L'esercizio della prostituzione è vietato nelle zone che il piano regolatore destina in misura preponderante all'abitazione.

### **Art. 5**

#### **Accesso ai locali**

L'accesso ai locali erotici è vietato ai minorenni ai sensi del Codice civile svizzero.

### **Art. 6**

#### **Orari d'esercizio**

I locali erotici possono essere aperti durante gli orari fissati dalla licenza edilizia, in nessun caso prima delle 10:00 o dopo le 03:00. Il Municipio può ridurre gli orari, previa diffida, in caso di ripetute turbative della quiete pubblica e dell'ordine pubblico, tuttavia non ad un orario che precede la 01:00.

### **Art. 7**

#### **Attività accessorie**

<sup>1</sup>I locali erotici possono offrire anche servizi di ristorazione e di alloggio se risultano soddisfatti i presupposti per l'apertura e la gestione di un esercizio pubblico prescritti dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1 giugno 2010. Devono comunque essere qualificati e presentarsi al pubblico come tali.

<sup>2</sup>Qualora in un locale erotico venisse esercitata un'ulteriore attività collaterale disciplinata da specifiche norme settoriali, tali norme devono essere parimenti ossequiate.

## Capitolo secondo Esercizio della prostituzione

### Art. 8

#### Autorizzazione all'esercizio della prostituzione

##### a) condizioni

<sup>1</sup>L'autorizzazione all'esercizio della prostituzione è rilasciata alle singole persone fisiche che dimostrano:

- a) di essere maggiorenni e capaci di discernimento;
- b) di essere in possesso di un certificato medico attestante che si sono sottoposte ad un consulenza medica a scopo preventivo, volta ad informarle in merito ai rischi sanitari connessi con l'attività che intendono esercitare;
- c) di disporre di una copertura assicurativa in caso di malattia;
- d) di essere, se necessario, in possesso dell'autorizzazione richiesta dalla legislazione sugli stranieri per esercitare l'attività;
- e) di non avere precedenti penali incompatibili con l'attività che intendono esercitare negli ultimi cinque anni.

##### b) validità

<sup>2</sup>L'autorizzazione vale un anno ed è rinnovabile con la procedura della notifica. Può essere assoggettata a condizioni e oneri come pure può essere ridotta per giustificati motivi.

##### c) revoca

<sup>3</sup>L'autorizzazione è revocata se non sono più dati i presupposti del rilascio.

### Art. 9

#### Registro cantonale delle persone autorizzate ad esercitare la prostituzione

<sup>1</sup>Il Dipartimento gestisce un registro cantonale delle persone autorizzate ad esercitare la prostituzione. Il registro può essere tenuto anche in forma elettronica.

<sup>2</sup>Ogni persona autorizzata ad esercitare la prostituzione viene iscritta nel registro. L'iscrizione viene cancellata non appena la persona interessata comunica al Dipartimento di aver cessato l'attività oppure quando l'autorizzazione decade o è revocata.

<sup>3</sup>Il regolamento di applicazione disciplina i particolari, segnatamente i dati contenuti, i diritti di accesso al registro, la conservazione e la distruzione dei dati, come pure le misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati. Il registro cantonale non può comunque contenere dati clinici o sanitari relativi alla singola persona, ma unicamente l'indicazione del medico che ha fornito la consulenza prescritta per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della prostituzione. Per quanto non disciplinato dalla legge o dal regolamento, fa stato quanto prescritto dalla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1999.

## Capitolo terzo Locale erotico

### Art. 10

#### Autorizzazione per la gestione del locale erotico

<sup>1</sup>Il locale erotico può essere aperto e gestito soltanto con l'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento.

<sup>2</sup>L'autorizzazione per la gestione di un locale erotico è rilasciata a persone fisiche o giuridiche che dimostrano:

- a) che il locale dispone della licenza edilizia attestante che può essere destinato all'esercizio della prostituzione;
- b) che nella misura in cui fornisce anche un servizio di ristorazione e/o di alloggio il locale dispone dell'autorizzazione quale esercizio pubblico;
- c) che qualora sia esercitata contemporaneamente un'attività accessoria siano parimenti ossequiati i requisiti richiesti in tale ambito;
- d) che il locale dispone del certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dal competente servizio cantonale;
- e) che la gestione del locale è affidata ad un gerente in possesso dei requisiti fissati dall'art. 14;
- f) che i compensi richiesti per la messa a disposizione dei locali e per la fornitura di eventuali altri servizi alle persone che li utilizzano allo scopo di esercitarvi la prostituzione non sono eccessivi.

<sup>3</sup>L'autorizzazione è personale, non è trasferibile ed è vincolata a determinati spazi di un edificio, che formano un'unità funzionale. Può essere subordinata a condizioni ed oneri.

<sup>4</sup>L'autorizzazione è rilasciata per la durata di due anni ed è rinnovabile per ulteriori periodi di due anni. Può essere ridotta qualora circostanze particolari o accadimenti specifici dovessero richiederlo.

<sup>5</sup>L'autorizzazione viene esposta in maniera ben visibile all'entrata del locale.

### Art. 11

#### Revoca dell'autorizzazione e chiusura

<sup>1</sup>L'autorizzazione è revocata se non sono più dati i presupposti del rilascio.

<sup>2</sup>In caso di revoca il Dipartimento ordina la chiusura del locale erotico, con conseguente revoca di ogni altra eventuale autorizzazione rilasciata in relazione agli spazi, con particolare riferimento alla Lear.

## **Art. 12**

### **Estinzione dell'autorizzazione**

<sup>1</sup>L'incapacità civile o il decesso della persona autorizzata alla gestione comporta l'estinzione dell'autorizzazione.

<sup>2</sup>L'incapacità civile o il decesso del gerente comporta l'estinzione dell'autorizzazione per la gestione, qualora non venga sostituito entro cinque giorni con una persona che ossequia quanto stabilito dall'art. 14.

## **Art. 13**

### **Appartamenti**

<sup>1</sup>Chi esercita a titolo individuale in locali di sua proprietà o in locazione, non necessita dell'autorizzazione di cui all'art. 10 cpv. 1 purché non vi sia condivisione degli spazi.

<sup>2</sup>I locali rimangono soggetti ai controlli di cui agli art. 20 e 21.

<sup>3</sup>L'accesso agli enti della rete d'aiuto designati dal Consiglio di Stato deve essere garantito.

## **Art. 14**

### **Gerente del locale erotico**

<sup>1</sup>Il gerente del locale erotico:

- a) deve disporre dell'esercizio dei diritti civili;
- b) deve essere di nazionalità svizzera o se straniero in possesso dell'autorizzazione per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera;
- c) deve presentare sufficienti garanzie di corretto adempimento dell'attività; in particolare, non deve aver subito condanne per reati inconciliabili con l'attività di gerente di locale erotico in Svizzera o all'estero negli ultimi cinque anni;
- d) deve essere solvibile; in particolare, non deve essere in stato di fallimento, trovarsi in stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza beni o versare in una situazione economica che pregiudica la sua indipendenza;
- e) non deve essere stato oggetto, negli ultimi cinque anni, di revoche dell'autorizzazione per la gestione di un locale erotico o di un esercizio pubblico;
- f) deve avere diritto di firma ed essere iscritto a registro di commercio.

<sup>2</sup>Non adempie altresì ai requisiti di cui al cpv. 1 lett. c) chi in altro modo rappresenti o abbia rappresentato una grave minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici sia in Svizzera che all'estero.

<sup>3</sup>Chi intende qualificarsi come gerente deve presentare un estratto del casellario giudiziale (o simili) del Paese o dei Paesi ove ha avuto il proprio domicilio nel corso degli ultimi cinque anni. Al responsabile che non ha avuto domicilio in Svizzera nel corso degli ultimi cinque anni, spetta anche la prova del domicilio nei Paesi per i quali presenta l'estratto del casellario giudiziale (o simili).

## **Art. 15**

### **Doveri del gerente**

<sup>1</sup>Il gerente del locale erotico assicura l'esercizio del locale conforme alla legge. In particolare:

- a) garantisce la sua costante presenza nel locale durante gli orari di apertura;
- b) accerta che tutte le persone in attività nel locale siano in regola con la legislazione in materia di stranieri;
- c) controlla regolarmente che le persone in attività nel locale dispongano dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 8;
- d) assicura che tutte le persone in attività nel locale siano in possesso dei documenti di identità e svolgano la loro attività in piena libertà, senza subire alcuna forma di coercizione o di sfruttamento;
- e) tiene un registro costantemente aggiornato indicante l'identità delle persone che esercitano la prostituzione nel locale, i servizi forniti e i compensi richiesti;
- f) assicura il mantenimento dell'ordine nel locale e di condizioni igienico-sanitarie impeccabili;
- g) garantisce, alle persone che esercitano la prostituzione nel locale, la disponibilità gratuita di adeguati mezzi di prevenzione e ne incoraggia l'uso;
- h) espone la documentazione messa a disposizione dal Cantone e dagli enti di cui all'art. 19.

<sup>2</sup>Il gerente è tenuto a segnalare senza indugio alle competenti autorità situazioni che potrebbero originare inchieste penali.

<sup>3</sup>In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il gerente deve essere immediatamente sostituito da un supplente in grado di assumersi i compiti demandati dalla presente legge e dal regolamento di applicazione. Tale persona deve essere celermente notificata al Dipartimento ed essere in possesso dei requisiti dell'art. 14.

## **Capitolo quarto Tasse**

### **Art. 16**

#### **Tasse**

Le decisioni concernenti il rilascio, il rifiuto, il rinnovo o la revoca dell'autorizzazione sono soggette al prelevamento di una tassa a copertura dei costi da fr. 50.- a fr. 1'000.-.

## **Capitolo quinto**

### **Prevenzione sanitaria e assistenza**

#### **Art. 17**

##### **Difesa della salute pubblica**

<sup>1</sup>Riservata la responsabilità personale del cliente e di chi esercita la prostituzione nell'ambito della prevenzione del contagio di malattie sessualmente trasmissibili, lo Stato promuove, finanzia e sostiene l'informazione e la sensibilizzazione sulle conseguenze legate al fenomeno della prostituzione e promuove campagne di prevenzione sanitaria allo scopo di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e del singolo.

<sup>2</sup>Lo Stato collabora a questo scopo con associazioni indipendenti il cui compito è l'aiuto e il sostegno alle persone che esercitano la prostituzione, la prevenzione del contagio di malattie sessualmente trasmissibili e la promozione della salute.

#### **Art. 18**

##### **Aiuto alle persone nella condizione di sfruttamento**

<sup>1</sup>Le persone dedite alla prostituzione in Ticino possono rivolgersi gratuitamente ad enti designati dal Consiglio di Stato che prestano loro consulenza di natura psicologica, sociale, sanitaria e legale per aiutarle ad uscire dalla condizione di sfruttamento.

<sup>2</sup>Tutte le persone che prestano assistenza conformemente al cpv. 1 sono tenute al segreto professionale.

#### **Art. 19**

##### **Facoltà degli enti**

Gli enti indicati dal Consiglio di Stato che svolgono i compiti previsti agli art. 17 e 18 hanno diritto di accedere ai locali e di disporre, al riguardo, delle necessarie informazioni.

## **Capitolo sesto**

### **Controlli**

#### **Art. 20**

##### **Diritto di ispezione**

La Polizia cantonale e, su sua delega, i Corpi di Polizia comunale strutturati, come pure i funzionari dell'autorità cantonale possono in ogni momento eseguire controlli nei locali in cui si esercita o si ritiene venga esercitata la prostituzione al fine di accertare l'identità delle persone che si trovano all'interno e verificare il rispetto della presente legge.

## **Art. 21**

**Idoneità della struttura** <sup>1</sup>Le autorità competenti possono procedere in ogni momento a verificare l'idoneità della struttura soggetta all'autorizzazione.

<sup>2</sup>Il diritto di ispezione di cui all'art. 20 e di cui al presente articolo si estende a tutti i locali della struttura soggetta all'autorizzazione ai sensi della legge.

## **Capitolo settimo Assistenza tra autorità**

### **Art. 22**

**Collaborazione e  
assistenza**

<sup>1</sup>Le autorità competenti per l'applicazione della presente legge si assistono vicendevolmente scambiandosi tempestivamente le informazioni e le decisioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per assicurare un'applicazione coerente ed efficace della presente legge.

<sup>2</sup>Le altre autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata delle autorità competenti, quelle informazioni che nel caso concreto possono essere utili per l'applicazione della presente legge.

<sup>3</sup>Esse segnalano inoltre di propria iniziativa alle autorità competenti tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento.

<sup>4</sup>Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano alle autorità competenti, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti inconciliabili con l'attività autorizzata.

### **Art. 23**

**Trasmissione a organi  
pubblici da parte della  
Polizia cantonale**

<sup>1</sup>La Polizia cantonale trasmette alle autorità fiscali, al Medico cantonale, alle assicurazioni sociali ed alle autorità competenti in materia di lavoro e immigrazione le informazioni ed i dati, compresi quelli meritevoli di particolare protezione, purché idonei e necessari all'adempimento dei rispettivi compiti legali.

<sup>2</sup>Il regolamento di applicazione disciplina, segnatamente, i dati personali che possono essere elaborati dalla Polizia cantonale e trasmessi alle altre autorità interessate, le modalità di autorizzazione come pure l'organizzazione e la gestione del registro cantonale per l'esercizio della prostituzione.

<sup>3</sup>Per quanto non disciplinato dalla legge o dal regolamento fanno stato le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) del 13 dicembre 1999.

## Capitolo ottavo Intermediazione e pubblicità

### Art. 24

#### Intermediazione

<sup>1</sup>Ogni persona che si adopera quale intermediario tra clientela e persone autorizzate all'esercizio della prostituzione ai sensi dell'art. 8 è tenuta ad annunciarsi all'autorità competente. Nel caso delle persone giuridiche, queste sono tenute ad indicare al Dipartimento una persona responsabile, la quale deve soddisfare i requisiti di cui all'art. 14.

<sup>2</sup>È considerato intermediario ai sensi della presente legge ogni persona, fisica o giuridica, che attivamente mette in contatto potenziali clienti con persone che esercitano la prostituzione, o viceversa. Non sono considerati intermediari i mezzi di comunicazione di massa che passivamente riportano forme di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 25.

<sup>3</sup>La persona fisica o il responsabile della persona giuridica ai sensi del cpv. 1 tiene tenere un registro costantemente aggiornato delle persone alle quali offrono servizi di intermediazione di clientela. È fatto divieto di offrire servizi di intermediazione a persone non autorizzate ai sensi dell'art. 8.

<sup>4</sup>L'autorità competente tiene un registro delle persone che si sono annunciate per l'attività di intermediazione. Può essere escluso dal registro, per un periodo che va fino ad anni cinque, chi contravviene ai disposti di legge.

### Art. 25

#### Pubblicità

<sup>1</sup>Ogni forma di comunicazione al pubblico viene accompagnata da una delle seguenti formulazioni:

- a) "autorizzata/o all'esercizio secondo la LProst", per la persona fisica autorizzata;
- b) "locale autorizzato all'esercizio secondo la LProst", per il locale autorizzato.

<sup>2</sup>È fatto divieto di utilizzare una delle formulazioni di cui al cpv. 1 sia alle persone che non dispongono della necessaria autorizzazione, così come a locali non autorizzati ai sensi della presente legge.

<sup>3</sup>È vietata la pubblicità al pubblico mediante cartellonistica stradale all'interno dei perimetri stabiliti dai Municipi secondo l'art. 4 cpv. 1.

<sup>4</sup>Rimane riservata l'applicazione della legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.

## **Capitolo nono Sanzioni**

### **Art. 26**

#### **Revoca**

Le autorizzazioni di cui agli art. 8 e 11 sono revocate:

- a) se sono state rilasciate sulla base di indicazioni inveritiere;
- b) in caso di grave o ripetuta violazione della legge o del regolamento;
- c) in caso di mancato pagamento degli oneri sociali e delle imposte.

## **Capitolo decimo Rimedi di diritto**

### **Art. 27**

#### **Ricorso**

La procedura ricorsuale è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

## **Capitolo undicesimo Disposizione penale**

### **Art. 28**

#### **Multa**

<sup>1</sup>Le infrazioni alla presente legge ed al regolamento di applicazione sono punite con una multa da un minimo di fr. 200.- ad un massimo di fr. 40'000.-.

<sup>2</sup>Al contravventore residente all'estero può essere chiesto un'anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa.

<sup>3</sup>Le infrazioni sono perseguite dal Dipartimento; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

## **Capitolo dodicesimo Norme finali, transitorie e abrogative**

### **Art. 29**

#### **Regolamento di applicazione**

Al Consiglio di Stato è delegata la competenza per emanare le necessarie disposizioni d'esecuzione e designa le autorità competenti preposte all'applicazione della presente legge.

### **Art. 30**

#### **Abrogazione**

La legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 è abrogata.

### **Art. 31**

#### **Norma transitoria**

<sup>1</sup>Le persone che sono già annunciate presso l'autorità conformemente ai disposti della legge sulla prostituzione del 25 giugno 2001, devono ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 8 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Queste procedure non sottostanno a tasse.

<sup>2</sup>Le persone fisiche o giuridiche che hanno ottenuto un'autorizzazione comunale per l'esercizio di un'attività legata alla prostituzione sul suolo comunale, devono richiedere entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'autorizzazione di cui all'art. 10. Se chi ne fa richiesta rende verosimile la sussistenza dei presupposti all'autorizzazione definitiva, viene concessa per questi locali un'autorizzazione provvisoria, fermo restando che all'interno del locale potranno esercitare unicamente persone autorizzate ai sensi dell'art. 8.

### **Art. 32**

#### **Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

## **LEGGE**

### **sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 16 gennaio 2013 n. 6734 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 4 novembre 2015 n. 6734A del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 è modificata come segue:

#### **Art. 18**

**Esercizi nelle case da  
gioco e nei locali  
erotici**

Gli esercizi ubicati in una casa da gioco o in un locale erotico ai sensi della legge sull'esercizio della prostituzione del ..... possono rimanere aperti durante gli stessi orari di attività di questi ultimi.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.